

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano - Organizzazione giudiziaria e amministrativa - Uniformità per tutto il territorio nazionale - D. P. R. 3 gennaio 1960, n. 103: norme di attuazione dello Statuto in materia di uso della lingua tedesca - Artt. 9, primo comma, e 15, primo comma - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 79, ultimo comma).

N. 2 - Sentenza 28 febbraio 1961 . . . . . Pag. 33

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione sull'applicabilità delle norme impugnate al rapporto controverso - Competenza del giudice *a quo* - Ordinanza sufficientemente motivata - Insindacabilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Legge - Coordinamento in sede legislativa - Norme di coordinamento - Funzioni e scopi.

Assicurazioni sociali - Prestazioni antitubercolari e pensione per invalidità dell'assicurato affetto da t. b. c. - Diversità ed autonomia dei relativi rapporti giuridici.

Pensione per invalidità - Diritto dell'assicurato alla pensione - Accredimento dei contributi fittizi - Giustificazione. (R. D. L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 9, primo comma, n. 2, lett. a e b; legge 4 aprile 1952, n. 218, artt. 2 e 4).

Pensione per invalidità - Assicurato affetto da t. b. c. - Riconoscimento dei periodi di degenza sanatoriale - Art. 10, secondo comma, D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818: obbligo del versamento di un anno di contributi di assicurazione nel quinquennio antecedente ciascun periodo di degenza - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76; legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 37).

Assicurazioni sociali - Pensione di invalidità - Contributi « figurativi » - Riconoscimento dei periodi di malattia - D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 11, primo comma: disposizioni per l'accertamento tempestivo della malattia - Esclusione di illegittimità costituzionale - Art. 11, ultima parte: esclusione delle malattie di durata inferiore ai quindici giorni - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76; legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 37).

N. 3 - Ordinanza 28 febbraio 1961 . . . . . » 53

Procedimento in materia civile - Art. 98 Cod. proc. civile: facoltà del giudice di imporre cauzione per le spese all'attore quando vi sia motivo di ritenere che l'eventuale sua condanna resti ineseguita - Questione di legittimità costituzionale già decisa - Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma. (Costituzione, artt. 3 e 24; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26; Norme integrative, art. 9).

N. 18 – Ordinanza 23 marzo 1961 . . . . . pag. 169

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – R. D. L. 15 aprile 1926, n. 765: provvedimenti per la tutela e lo sviluppo de i luoghi di cura, soggiorno e turismo – Sopravvenute modificazioni della disciplina legislativa nella materia – Necessità di una precisa indicazione dell'oggetto del giudizio e di un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale – Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 19 – Ordinanza 23 marzo 1961 . . . . . » 173

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Legge sopravvenuta – Necessità di nuovo esame della rilevanza – Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 20 – Sentenza 24 marzo 1961 . . . . . » 177

Regione Trentino–Alto Adige – Acque pubbliche – Appartenenza al demanio statale – Non esclude le competenze normative e amministrative regionali – Esempificazioni. (Statuto Trentino–Alto Adige, artt. 57; 62; 5, nn. 5, 7, 8; 11, n. 12; 13).

Regione Trentino–Alto Adige – Acque pubbliche – Competenza amministrativa regionale per le concessioni di piccola derivazione e per le concessioni di grande derivazione a scopo non idroelettrico. (Statuto Trentino–Alto Adige, artt. 9 e 10; D. P. R. 30 giugno 1951, n. 574, artt. 8–16).

Regioni a Statuto speciale – Materie attribuite alla competenza regionale – Necessità di coordinamento tra poteri regionali e statali – Mancata emanazione delle relative norme da parte dello Stato – Esercizio dei poteri da parte della Regione – Illegittimità costituzionale.

Regione Trentino–Alto Adige – Competenza legislativa – Legge regionale 24 novembre 1959 concernente l'esercizio da parte della Regione delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche – Mancanza di norme statali di coordinamento tra poteri dello Stato e della Regione – Preclusione dell'esercizio della potestà regionale – Disciplina predisposta unilateralmente dalla Regione nei confronti dello Stato – Illegittimità costituzionale dell'intera legge.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Ricorso contro legge regionale emanata in mancanza delle norme di coordinamento tra interessi statali e interessi regionali – Attiene alla legittimità, non al merito – Competenza della Corte costituzionale. (Costituzione, art. 127; Statuto Trentino–Alto Adige, art. 49, secondo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 31).

Bilancio - Giacenze di cassa - Natura di residui passivi - Destinazione alla copertura di nuove spese - Inammissibilità. (Costituzione, art. 81).

Bilancio - Partite di giro - Concetto.

Regione - Leggi regionali che importano nuove o maggiori spese - Mezzi di copertura - Indicazione obbligatoria. (Costituzione, art. 81).

Regione siciliana - Bilancio - Legge regionale 4 agosto 1960, n. 30: provvidenze in favore delle città della Regione con popolazione superiore a 150.000 abitanti - Art. 1, ultimo comma: autorizzazione di spese - Omessa indicazione dei mezzi di copertura - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 81, ultimo comma).

Regione siciliana - Ordinamento degli enti locali - Competenza legislativa esclusiva - Condizioni - Limiti - Legge regionale 4 agosto 1960, n. 30, art. 2, secondo comma: istituzione di commissione consultiva per alcune deliberazioni delle Giunte comunali - Illegittimità costituzionale. (Statuto siciliano, art. 15, secondo comma).

N. 17 - Sentenza 23 marzo 1961 . . . . . Pag. 157

Regione siciliana - Competenza legislativa in materia finanziaria - Carattere sussidiario e complementare - Legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40 - Artt. 1 e 2: assunzione di personale temporaneo presso gli uffici finanziari e del demanio - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Statuto siciliano, art. 36).

Regione siciliana - Competenza amministrativa in materia finanziaria - Esclusione di trasferimento automatico di funzioni e di uffici statali - Legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40, artt. 3, 4 e 5: assunzione di personale, addetto al servizio di accertamento dei tributi, da incorporare nei ruoli organici degli uffici finanziari e del demanio - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 97; Statuto siciliano, art. 36).

Regione siciliana - Competenza legislativa in materia finanziaria - Legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40, art. 6: divieto di assunzione di nuovo personale provvisorio negli uffici finanziari - Art. 7: concessione di acconti - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 97).

Bilancio - Storno di fondi da un capitolo all'altro - Storni dal fondo di riserva - Ammissibilità - Condizioni.

Regione siciliana - Bilancio - Legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40, art. 8: storno dal fondo di riserva, disposto per coprire spese di natura diversa - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 81; R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 40).

Regione Valle d'Aosta - Ordinamento delle professioni alpine - Legge regionale 28 settembre 1951, n. 2 - Artt. 4, primo comma, prima parte, e 13 - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Statuto Valle d'Aosta, art. 2, lett. u).

Regione - Amministrazione regionale - Collaborazione di organizzazioni locali - Legittimità - Limiti - Regione Valle d'Aosta - Ordinamento delle professioni alpine - Legge 28 settembre 1951, n. 2 - Artt. 4 e 10 - Illegittimità costituzionale parziale - Artt. 2, 3, 8, 9, 11, 12 e 13 - Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale. (Costituzione, artt. 4, 41 e 120; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).

Regione Valle d'Aosta - Ordinamento delle professioni alpine - Legge regionale 28 settembre 1951, n. 2, art. 14 - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 13 e 25).

N. 14 - Ordinanza 17 marzo 1961 . . . . . Pag. 135

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 - Conferimento al Governo di un generale ed autonomo potere legislativo - Inapplicabilità dei principi costituzionali in materia di ordinaria delegazione legislativa - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77; D. L. Lgt. 25 giugno 1944, n. 151).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza che lo promuove - Omesso esame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 15 - Ordinanza 17 marzo 1961 . . . . . » 141

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Art. 449 Codice procedura penale: formula del giuramento del testimone - Questione già decisa - Insussistenza di nuovi motivi - Manifesta infondatezza. (Costituzione, artt. 8 e 19; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 16 - Sentenza 23 marzo 1961 . . . . . » 145

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Oggetto del giudizio - Chiarimento contenuto in memoria del ricorrente - Ammissibilità - Poteri della Corte costituzionale.

Bilancio - Leggi che importano nuove o maggiori spese - Copertura delle spese con l'iscrizione in bilancio di entrate che si riferiscono a esercizi futuri - Inammissibilità. (Costituzione, art. 81).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Denuncia di atto non avente forza di legge - D. L. C. P. S. 8 maggio 1947 - Non presenta i requisiti formali e sostanziali dell'atto con forza di legge - Inammissibilità. (Costituzione, art. 134; D. L. C. P. S. 8 maggio 1947).

N. 12 - Sentenza 16 marzo 1961 . . . . . Pag. 101

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - È determinato dall'ordinanza del giudice *a quo* - Esclusione di questioni prospettate dalle parti dinanzi alla Corte costituzionale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione preliminare di merito - Fattispecie - Sentenza dichiarativa passata in giudicato fra i soggetti del rapporto controverso - Efficacia verso i terzi - Competenza del giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Riforma fondiaria - Espropriazione - Soggetto passivo - Valore indicativo, non probatorio, dei dati catastali - Difficoltà per gli enti di riforma di procedere ad altri accertamenti - Irrilevanza. (Legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 4).

Riforma fondiaria - D. P. R. 27 dicembre 1952, n. 3679: espropriazione nei confronti di soggetto privo di diritto enfiteutico sui terreni espropriati - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; D. P. R. 27 dicembre 1952, n. 3679).

N. 13 - Sentenza 17 marzo 1961 . . . . . » 117

Regione Valle d'Aosta - Ordinamento delle professioni alpine - D. L. C. P. S. 1° aprile 1947, n. 218, artt. 1 e 3 - Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato ad organo regionale - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Statuto Valle d'Aosta, art. 2, lett. *u*).

Costituzione e leggi costituzionali - Trasferimento di funzioni amministrative da organo statale ad organo regionale - Non tocca la materia costituzionale - Può essere disposto con legge ordinaria.

Leggi - Linguaggio tecnico-legislativo - Significato dell'espressione « ordinamento ».

Regione Valle d'Aosta - Ordinamento delle professioni alpine - Competenza legislativa regionale - Comprende organizzazione ed esercizio delle professioni. (Statuto Valle d'Aosta, art. 2, lett. *u*).

N. 4 - Ordinanza 28 febbraio 1961 . . . . . Pag. 57

Lavoro - D. L. C. P. S. 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292): assunzione obbligatoria di mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private - Questione di legittimità costituzionale già decisa - Manifesta infondatezza. (Costituzione, artt. 38 e 41; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26; Norme integrative, art. 9).

N. 5 - Ordinanza 28 febbraio 1961 . . . . . » 61

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Leggi ed atti aventi forza di legge - Impugnazione di atti amministrativi - Inammissibilità. (Costituzione, art. 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).

N. 6 - Sentenza 1° marzo 1961 . . . . . » 65

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Diritto di proprietà - Prova - Intestazioni catastali - Valore probatorio non decisivo - Prevalenza della prova documentale.

Riforma fondiaria - D. P. R. 27 dicembre 1952, n. 3440 - Espropriazione di terreni non appartenenti all'intestatario del relativo foglio catastale - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76; leggi 21 ottobre 1950, n. 841, e 12 maggio 1950, n. 230).

N. 7 - Sentenza 1° marzo 1961 . . . . . » 69

Riforma fondiaria - Soggetto passivo della espropriazione per riforma fondiaria - Individuazione - Effettiva titolarità dei beni - Valore indicativo, non probatorio, delle intestazioni catastali - D. P. R. 12 agosto 1951, n. 849 - Inclusione nello scorporo, in base a dati catastali erronei, di terreni non appartenenti al soggetto passivo dell'espropriazione - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 12 maggio 1950, n. 230).

N. 8 - Ordinanza 1° marzo 1961 . . . . . » 73

Procedimento dinanzi alla Corte costituzionale - Acquisizione di sentenza non definitiva, emessa dal giudice *a quo* contemporaneamente all'ordinanza di rinvio, su questioni pregiudiziali del giudizio principale - Assegnazione al giudice *a quo* di un termine per l'invio. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 22; regolamento di procedura del Consiglio di Stato, art. 26).

## INDICE SOMMARIO

Discorso pronunciato dal Presidente della Corte costituzionale Giuseppe Cappi nella seduta inaugurale del sesto anno di attività della Corte (26 aprile 1961) . . . . . Pag. 5

N. 1 – Sentenza 1º marzo 1961 . . . . . » 13

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Ricorso della Regione – Ammissibilità – Limiti. (Costituzione, art. 127; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 2; Statuto Trentino Alto Adige, art. 83; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31, 32 e 33).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge dello Stato – Pretesa violazione di accordo internazionale – Ricorso della Regione Trentino–Alto Adige – Limiti di ammissibilità. (Statuto Trentino–Alto Adige, art. 83).

Regione Trentino–Alto Adige – Uso delle lingue – Competenza dello Stato – Omessa impugnazione di leggi regionali in materia – Non determina spostamento di competenza dallo Stato alla Regione. (Statuto Trentino–Alto Adige, art. 84).

Regione Trentino–Alto Adige – Libri tavolari – Lingua in cui devono eseguirsi le iscrizioni e rilasciare gli estratti e i certificati – Competenza legislativa dello Stato. (Statuto Trentino–Alto Adige, artt. 4, n. 7, e 84).

Regione Trentino–Alto Adige – Principio della parità di uso delle lingue – Limiti – Interpretazione del principio – D. P. R. 3 gennaio 1960, n. 103: norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia di uso delle lingue – Artt. 4, 5, 6, 9, 14: esclusione di illegittimità costituzionale – Art. 11: illegittimità costituzionale parziale. (Statuto Trentino–Alto Adige, artt. 84 e 85).

Regione siciliana - Assistenza e previdenza - Legge regionale 27 luglio 1960, n. 43: miglioramento dell'assistenza e concessione di indennità integrativa in caso di malattia ai salariati e braccianti agricoli e loro familiari - Non viola l'art. 17 dello Statuto - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Statuto siciliano, art. 17).

Assistenza e previdenza - Legislazione statale - Interesse alla unitarietà del sistema - Adattamento degli istituti previdenziali alle condizioni ed esigenze locali - Ammissibilità. (Legge regionale siciliana 27 luglio 1960, n. 43).

Regione siciliana - Assistenza e previdenza - Legge regionale 27 luglio 1960, n. 43 - Corrispondenza a particolari interessi regionali - Valutazione della Corte costituzionale - Esclusione.

Regione siciliana - Tributi - Legge regionale 27 luglio 1960, n. 43 - Previsione di un'addizionale del 20 per cento sulle imposte erariali a carico di determinate ristrette categorie di imprenditori, per scopi di assistenza sociale - Corrispondenza a tipi di addizionali previsti ai detti fini dalla legislazione dello Stato - Esclusione. (Statuto siciliano, art. 36).

Regione siciliana - Potestà tributaria - Legge regionale 27 luglio 1960, n. 43 - Contrasto con i principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato - Sussistenza. (Statuto siciliano, art. 36).

Regione siciliana - Assistenza e previdenza - Legge regionale 27 luglio 1960, n. 43 - Mezzi di finanziamento delle spese previste - Violazione dell'art. 81 della Costituzione - Illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge regionale siciliana 21 ottobre 1960, n. 44 - Eliminazione del presupposto di legge precedente, dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).

N. 35 - Sentenza 9 giugno 1961 . . . . . Pag. 369

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto del giudizio - Unitarietà ed interdipendenza delle varie norme di una legge - Ordinanza del giudice *a quo* - Esame specifico limitato a taluni articoli della legge - Estensione del giudizio a tutta la legge. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Libertà di iniziativa economica privata - Agricoltura - Programmazione economica - Riserva di legge in materia di programmi e controlli sull'attività economica privata - Attribuzione di poteri discrezionali in materia all'Autorità amministrativa - Legge 7 luglio

Regioni di norme costituzionali dell'ordinamento dello Stato che non costituiscano applicazione di principi generali - Disposizione impugnata - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77).

Regione siciliana - Bilancio - Legge regionale 3 aprile 1959, art. 14, n. 1 - Legge che importa maggiori spese - Obbligo di indicare i mezzi di copertura - Insufficienza, ai fini della copertura, dell'autorizzazione ad iscrivere in bilancio entrate che si riferiscono ad esercizi futuri - Necessità di una corrispondente legge sostanziale - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 81, ultimo comma).

Regione siciliana - Bilancio - Legge regionale 3 aprile 1959 - Disposizioni concernenti entrate di incerta consistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 33 - Sentenza 6 giugno 1961 . . . . . Pag. 339

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza che lo promuove - Valutazione della consistenza e della sufficienza delle prove e dei documenti prodotti dalle parti nel giudizio di merito - Competenza del giudice *a quo* - Esclusione di riesame da parte della Corte costituzionale.

Riforma fondiaria - Piani di esproprio - Pubblicazione - Termine - Piani c. d. di « recupero » - Proroga del termine - Condizione. (Legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 10; legge 18 maggio 1951, n. 333, art. 1; legge 2 aprile 1952, n. 339, art. 2, n. 1).

Riforma fondiaria - Decreti presidenziali di scorporo nn. 4048 e 4385 del 28 dicembre 1952 - Piani di « recupero » non preceduti da formale dichiarazione di esonero dall'esproprio di terreni compresi in precedenti piani - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 10; legge 18 maggio 1951, n. 333, art. 1; legge 2 aprile 1952, n. 339, art. 2, n. 1).

N. 34 - Sentenza 9 giugno 1961 . . . . . » 355

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ordine di esame dei motivi di impugnazione - Inversione dell'ordine di proposizione - Libertà della Corte riguardo a motivi non di natura pregiudiziale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Pregiudizialità fra motivi di impugnazione di una legge regionale concernenti la violazione dei limiti della potestà normativa tributaria regionale e motivi concernenti la violazione dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato - Insussistenza.

copertura, della autorizzazione ad effettuare iscrizioni in bilancio – Necessità di una corrispondente legge sostanziale. (Costituzione, art. 81, terzo e quarto comma).

Regione siciliana – Legge regionale di bilancio 8 gennaio 1960, n. 4 – Stanziamento di somme con la legge formale di bilancio – Irrilevanza – Legge regionale 3 aprile 1959 – Mancata indicazione dei mezzi di copertura – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 81, terzo e quarto comma; legge regionale 8 gennaio 1960, n. 4).

Bilancio – Legge di bilancio – Natura formale – Inclusione di capitoli in violazione del disposto dell'art. 81 della Costituzione – Inefficacia – Impugnazione e dichiarazione di illegittimità costituzionale – Irrilevanza. (Costituzione, art. 81).

N. 32 – Sentenza 6 giugno 1961 . . . . . Pag. 327

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Leggi regionali siciliane – Competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana – Carattere provvisorio – Entrata in funzione della Corte costituzionale – Principio dell'unicità della giurisdizione costituzionale – Giustificazione sul piano politico e tecnico-giuridico – Rinvio alla sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957 – Competenza della Corte costituzionale. (Costituzione, artt. 127 e 134; Statuto siciliano, art. 25; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 2; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 1).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Ricorso dello Stato avverso la legge regionale siciliana approvata il 3 aprile 1959 sul « riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia », per difetto di competenza – Denunciata inapplicabilità delle norme impugnate – Interesse dello Stato all'accertamento di illegittimità – Ammissibilità del ricorso.

Regione siciliana – Legge regionale 3 aprile 1959, artt. 5, lett. h, e 15: attribuzione ad Assessore regionale della competenza ad emanare il regolamento di esecuzione della legge – Competenza spettante al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale – Violazione dell'art. 12, terzo comma, dello Statuto speciale – Illegittimità costituzionale. (Statuto siciliano, art. 12, terzo comma; D. L. C. P. S. 25 marzo 1947, n. 204, art. 13).

Regione siciliana – Legge regionale 3 aprile 1959, art. 16: delega legislativa al Governo regionale per l'emanazione di norme di coordinamento – Costituzione della Repubblica, artt. 76 e 77: disposizioni di carattere eccezionale – Inapplicabilità, in via analogica, all'ordinamento regionale – Principio generale della inderogabilità delle competenze costituzionali – Divieto di estensione alle

N. 30 – Sentenza 25 maggio 1961 . . . . . Pag. 305

Imposte e tasse – Legge 5 gennaio 1956, n. 1, art. 63: delegazione legislativa per la formazione di testo unico – Finalità e ampiezza della delegazione. (Legge 11 gennaio 1951, n. 25; legge 5 gennaio 1956, n. 1).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Imposte e tasse – Compilazione di testo unico – Delega legislativa: modificazione delle « disposizioni » e non dei « principi » delle leggi 11 gennaio 1951, n. 25, e 5 gennaio 1956, n. 1 – Applicazione dell'imposta con riferimento all'anno finanziario – Non costituisce principio fondamentale – Modificabilità – T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 3, 4 e 281 – Modificazione del periodo di imposta – Coincidenza con l'anno solare anziché con quello finanziario – Attua la finalità della delegazione di semplificare l'applicazione dei tributi – Non eccede i limiti della delega – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76; legge 5 gennaio 1956, n. 1, art. 63; T. U. 29 gennaio 1958, n. 645).

Imposte e tasse – Obbligazione tributaria – Iscrizione provvisoria – Presuppone l'accertamento dell'obbligazione, ma non determina anticipato adempimento – Esecutorietà, non definitività e impugnabilità dell'accertamento.

N. 31 – Sentenza 6 giugno 1961 . . . . . » 317

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Leggi regionali siciliane – Competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana – Carattere provvisorio – Entrata in funzione della Corte costituzionale – Principio della unicità della giurisdizione costituzionale – Giustificazione sul piano politico e tecnico-giuridico – Rinvio alla sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957 – Competenza della Corte costituzionale. (Costituzione, artt. 127 e 134; Statuto siciliano, art. 25; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 2; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 1).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Regione siciliana – Impugnazione di leggi regionali – Termine per la decisione – Natura ordinatoria – Termine per la promulgazione e la pubblicazione delle leggi regionali – Facoltà, non obbligo, anche in pendenza del giudizio di legittimità – Non incidenza sul processo costituzionale. (Statuto siciliano, art. 29).

Bilancio – Legge di bilancio – Significato dell'espressione « esercizio in corso » – Interpretazione sistematica dell'art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione – Insufficienza, ai fini della

non previste in modo tipico - Non implica interpretazione analogica di norme penali incriminatrici - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 25, secondo comma; T. U. 18 giugno 1931, n. 773, art. 121).

N. 28 - Sentenza 23 maggio 1961 . . . . . Pag. 281

Delegazione legislativa - Potere di coordinamento - Concetto e limiti - Limitazione di diritti soggettivi in sede di coordinamento - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Assistenza e previdenza - Assicurazioni sociali obbligatorie - Forme previdenziali sostitutive dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia - D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 27: supplemento annuo del venti per cento dell'ammontare dei contributi base qualunque sia il numero dei contributi complessivamente risultanti - Esclusione del cumulo di più pensioni già perfezionate - Violazione dei limiti posti dalla legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218 - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76; legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 37).

Assistenza e previdenza - Disciplina legislativa contenuta nel D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818 - Illegittimità costituzionale di varie norme - Necessità di una revisione legislativa nella materia.

N. 29 - Sentenza 25 maggio 1961 . . . . . » 295

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice *a quo* sufficientemente motivata sulla rilevanza della questione - Inammissibilità di riesame da parte della Corte costituzionale. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Confisca - Varia natura giuridica: pena, misura di sicurezza, misura giuridica civile o amministrativa - Determinazione concreta in base alla legge.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134, art. 1, secondo comma: confisca di beni dei condannati per violenza usata per causa politica o per collaborazionismo - Applicabilità anche dopo l'estinzione del reato e anche nei confronti degli eredi - Esclusione del carattere di pena - Natura giuridica di misura amministrativa che incide obiettivamente sui beni - Non viola l'art. 25, secondo comma, della Costituzione - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 25, secondo comma; D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159; D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134; D. L. L. 19 novembre 1946, n. 392).

Riforma fondiaria - Immobili urbani o destinati ad attività industriale - Iscrizione nel catasto rustico - Irrilevanza - Esclusione dall'esproprio. (Legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Riforma fondiaria - Legge 21 ottobre 1950, n. 841 - Pertinenze dei beni espropriabili - Silenzio della legge - Applicazione delle norme di diritto civile. (Codice civile, artt. 817 e 818).

Riforma fondiaria - Azienda agraria - Beni che concorrono a formare l'azienda - Non costituiscono pertinenze del fondo espropriabile - Terreni a cultura intensiva formanti aziende agrarie - Esclusione dall'espropriazione - DD. PP. RR. 30 agosto 1951, nn. 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 e 933: inclusione nell'espropriazione di beni che non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76 e 77, primo comma; legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 4).

N. 26 - Sentenza 23 maggio 1961 . . . . . Pag. 261

Giudizio di legittimità costituzionale - Ordinanze prefettizie ex art. 2 del T. U. delle leggi di p. s. - Questione già dichiarata non fondata - Sussistenza di diverse interpretazioni - Riproponibilità della questione. (R. D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 2).

Leggi - Potere legislativo - Organi a cui è conferito dalla Costituzione - Indicazione tassativa. (Costituzione, artt. 70, 76 e 77).

Leggi - Riserva di legge - Forme - Materie da disciplinare « in base alla legge » - Attribuzione, con legge ordinaria, di potestà amministrativa, anche normativa, nelle stesse materie - Legittimità - Necessità che la legge fissi criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'organo investito della potestà.

Sicurezza pubblica - Art. 2 del T. U. leggi di p. s.: potere del Prefetto di adottare, in casi di necessità ed urgenza, provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - Omessa prescrizione di limiti adeguati all'esercizio di tale potere - Illegittimità costituzionale.

N. 27 - Sentenza 23 maggio 1961 . . . . . » 277

Reati e pene - Principio della legalità del reato - Fattispecie previste in modo tipico, o descritte in modo esemplificativo o sommario - Individuazione della fattispecie - Compito dell'interprete. (Costituzione, art. 25, secondo comma; Codice penale, art. 1).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Sicurezza pubblica - Mestieri girovaghi - Art. 121 del T. U. delle leggi di p. s.: espressione « mestieri girovaghi » - Comprende anche fattispecie

1959, n. 490: coltivazione e cessione delle barbabietole da zucchero - Limitazione - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 41).

Libertà di iniziativa economica privata - Programmi e controlli - Esigenza di regolamentazione in via preventiva - Legge 7 luglio 1959, n. 490 - Disciplina concernente rapporti in corso o già esauriti - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 41).

Libertà di iniziativa economica privata - Programmazione economica - Legge 11 agosto 1960, n. 820 - Illegittimità costituzionale conseguenziale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).

N. 36 - Sentenza 20 giugno 1961 . . . . . Pag. 401

Regione siciliana - Edilizia popolare ed economica - Mutui a favore di cooperative per la costruzione di case di abitazione - Legge regionale approvata il 27 luglio 1960 - Previsione di spese effettive a carico della Regione - Omessa indicazione dei mezzi di copertura - Violazione dell'art. 81 della Costituzione - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 81; legge regionale siciliana 20 marzo 1959, n. 8).

Bilancio - Legge formale - Previsione di fondi destinati alla copertura di una spesa - Inidoneità a costituire di per sé osservanza dell'obbligo costituzionale di indicazione dei mezzi di copertura. (Costituzione, art. 81).

Bilancio - Assunzione di spesa senza determinazione assoluta e puntuale dell'ammontare - Violazione dell'art. 81 della Costituzione - Esclusione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge - Atti emessi in forza della legge medesima - Inefficacia.

N. 9 – Sentenza 2 marzo 1961 . . . . . Pag. 77

Procedimento innanzi alla Corte costituzionale – Esame dei motivi di illegittimità costituzionale – Precedenza del motivo che investe l'intera legge impugnata.

Regione siciliana – Potestà legislativa in materia di enti locali – Disciplina organica ed uniforme – Inderogabilità nel caso singolo e conseguente illegittimità costituzionale. (Statuto siciliano, artt. 14, lett. c, e 15; T. U. comunale e provinciale reg. 9 giugno 1954, n. 9; decreto legislativo regionale 29 ottobre 1955, n. 6).

Regione siciliana – Legge regionale singolare istitutiva di un nuovo Comune – Legittima solo se esistono condizioni stabilite dalla disciplina generale – Concorso, nel caso concreto, delle condizioni richieste – Valutazione di competenza del legislatore – Sindacabile dalla Corte costituzionale solo la sussistenza della valutazione – Insindacabile il merito di essa. (Decreto legislativo regionale 29 ottobre 1955, n. 6, art. 7).

Regione siciliana – Legge istitutiva del Comune di Scillato approvata dall'Assemblea regionale il 17 maggio 1960 – Art. 3: attribuzione ad organi regionali della competenza di determinare l'organico del personale del nuovo ente – Lesione dell'autonomia del Comune – Illegittimità costituzionale. (Statuto siciliano, art. 15; decreto legislativo regionale 29 ottobre 1955, n. 6, art. 214, n. 1).

N. 10 – Ordinanza 2 marzo 1961 . . . . . » 87

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sopravvenuta abrogazione della legge impugnata – Necessità di un nuovo esame della rilevanza della questione – Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 11 – Sentenza 16 marzo 1961 . . . . . » 91

Urbanistica – Piano regolatore di Torino – Legge 5 aprile 1908, n. 141 – Non contiene delega legislativa – Conferimento al Governo della facoltà di modificare, con atto amministrativo, il piano – Infondatezza della questione di legittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76; legge 5 aprile 1908, n. 141, art. 9).

Urbanistica – Piani regolatori – Finalità – Approvazione – Forma legislativa anteriormente alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 – Approvazione delle varianti al piano – Forma dell'atto amministrativo. (Legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 85 ss.; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 10).

Testo unico - Potestà di coordinamento - Modificazione delle norme preesistenti limitata alla eliminazione di disarmonie tra disposizioni disciplinanti medesime situazioni - Immodificabilità di disposizioni di carattere eccezionale. (D. P. R. 11 gennaio 1956, n. 4, art. 6; T. U. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 366, ultimo comma).

Impiego pubblico - Promozioni - D. P. R. 11 gennaio 1956, n. 4, art. 6: deroga alla norma della effettività del servizio nel grado per l'ammissione allo scrutinio a quello superiore - Disposizione eccezionale - T. U. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 366, ultimo comma - Opera il coordinamento della disciplina preesistente con estensione di norma di carattere eccezionale - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76; legge 20 dicembre 1954, n. 1181, art. 4; D. P. R. 11 gennaio 1956, n. 4, art. 6; T. U. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 366, ultimo comma).

N. 25 - Sentenza 12 maggio 1961 . . . . . Pag. 241

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice *a quo* - Imprecisione - Possibilità di esatta individuazione della questione sottoposta all'esame della Corte. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Riforma fondiaria - Mezzi di attuazione - Legge 21 ottobre 1950, n. 841: scorporo della proprietà terriera eccedente determinati limiti di estensione e di valore - Art. 4: accertamento della proprietà nella sua consistenza effettiva al 15 novembre 1949 - Eventi successivi con efficacia retroattiva sulla titolarità e situazione dei beni - Rilevanza - Beni devoluti ad erede testamentario istituito sotto condizione sospensiva - Assoggettabilità all'esproprio - DD. PP. RR. 30 agosto 1951, nn. 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 e 933 - Identificazione dei soggetti passivi dell'esproprio - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 4).

Riforma fondiaria - Espropriazione - Soggetto passivo - Dati catastali - Valore indicativo, non probatorio - Difficoltà per gli enti di riforma di procedere ad altro accertamento - Irrilevanza. (Legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 4).

Riforma fondiaria - Legge 21 ottobre 1950, n. 841 - Determinazione di comprensorio di riforma con decreto delegato - Decreto di esproprio - Modificazione del comprensorio di riforma già delimitato - Omessa indicazione della zona territoriale in cui ricadono i beni espropriati - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 21 ottobre 1950, n. 841, artt. 1 e 4).

BIBLIOTECA	
ANNO	2
NUMERO	88

# RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

## CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME XI

1961

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
LIBRERIA DELLO STATO

Regione sarda – Norme di attuazione – Procedimento di formazione – Cessazione degli organi regionali provvisori legittimati ad intervenire – Sostituzione degli organi regionali ordinari ad essi succeduti. (Costituzione, disp. trans. VIII; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 55 e 56).

N. 23 – Sentenza 12 maggio 1961 . . . . . Pag. 217

Atto amministrativo – Criterio di identificazione – Richiamo espresso alla legge attributiva della relativa potestà – Insufficienza – Criterio del contenuto, materia, luogo, tempo e motivi dell'atto.

Regione siciliana – Decreto del Presidente del 14 febbraio 1960, n. 55/A, concernente: diritto della Società « A' Zagara » a gestire nel Kursaal di Taormina tutte le attività economiche già esercitate in Libia dall'E. T. A. L. – Natura di atto amministrativo regionale, non statale. (Statuto siciliano, art. 20).

Decreto interministeriale 30 aprile 1947: autorizzazione all'E. T. A. L. a svolgere attività economiche in Italia – Cessazione di efficacia a seguito del decreto interministeriale 3 marzo 1951, n. 82 – Turismo – Mancanza di una disciplina legislativa statale – Competenza esclusiva della Regione, previa emanazione delle norme statali di attuazione. (Statuto siciliano, artt. 14, lett. n, e 20, primo comma, prima parte; D. P. R. 9 aprile 1956, n. 510).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Regione siciliana – Turismo – Decreto del Presidente regionale 14 febbraio 1960, n. 55/A – Si richiama a fondamento legislativo non più esistente – Riconosce un diritto la cui insussistenza è già stata accertata e dichiarata dalla Corte – Ha valore innovativo – Autorizzazione alla Società « A' Zagara » per l'apertura di una casa da gioco in Taormina – Deroga alla riserva della materia penale alla competenza dello Stato – Annullamento. (Decreti interm. 30 aprile 1947 e 3 marzo 1951, n. 82; Cod. pen., artt. 718 e segg.).

Concessione amministrativa – Estinzione del rapporto – Effetto sulle eventuali autorizzazioni concesse ai subconcessionari.

N. 24 – Sentenza 12 maggio 1961 . . . . . » 229

Competenza della Corte costituzionale – Leggi ed atti aventi forza di legge – Testo unico 10 gennaio 1957, n. 3: disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato – Ha valore novativo, non solo informativo – Raccolta in testo unico delle norme delegate con le modificazioni rese necessarie dal coordinamento con le disposizioni preesistenti in materia. (Costituzione, art. 134; legge 20 dicembre 1954, n. 1181, artt. 1 e 4).

## N. 21 – Sentenza 24 marzo 1961 . . . . . Pag. 191

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6, secondo comma: istituto del « solve et repete » – Presupposto per l'esperibilità dell'azione giudiziaria – Differenza di trattamento dei contribuenti – Violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 113; legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6, secondo comma).

Istituto del « solve et repete » – Fondamento – Esecutorietà degli atti amministrativi – Differenza – Ininfluenza sul potere dell'Amministrazione di procedere in via esecutiva contro il contribuente moroso. (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6, secondo comma).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza di rinvio – Oggetto del giudizio – Riferimento ad intero articolo – Questione posta sostanzialmente rispetto ad un istituto contemplato in un solo comma – Limiti – Interpretazione della Corte costituzionale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23) .

## N. 22 – Sentenza 9 maggio 1961 . . . . . » 199

Statuti regionali speciali – Norme di attuazione – Necessità sia per il trasferimento di organi dallo Stato alla Regione, sia per l'assunzione, da parte della Regione, di funzioni non implicanti spostamento di uffici.

Regione sarda – Statuto – Trasferimento alla Regione di funzioni statali – Necessità di norme di attuazione – Mancata emanazione – Preclusione dell'esercizio della potestà legislativa regionale. (Statuto sardo, art. 56).

Regione sarda – Norme di attuazione dello Statuto – Possibilità di emanarle in ogni tempo – Significato del termine « attuazione » – Non significa « prima attuazione », ma applicazione.

Regione sarda – Legge riapprovata il 25 maggio 1960 – Affida alla Regione tutte le attività inerenti al turismo – Mancanza di norme di attuazione – Contrasto con l'art. 56 dello Statuto speciale – Illegittimità costituzionale. (Statuto sardo, art. 56).

Legge – Sospensione di efficacia – Necessità di norma esplicita o implicita.

Regione – Legge regionale – Sospensione di efficacia – Non consegue alla sola mancanza delle necessarie norme di attuazione – Invalidità – Illegittimità costituzionale.